

LOTTA ALL'ELUSIONE INTERNAZIONALE- 17 GIUGNO 2016 ORE 06:00

Direttiva UE anti-evasione fiscale: le misure adottate

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

La proposta di direttiva della Commissione europea per un più effettivo contrasto all'elusione fiscale internazionale - proposta COM(2016)26, che ha ricevuto il via libera del Parlamento UE, contiene disposizioni sulla deducibilità degli interessi, l'exit tax, il credito d'imposta, la norma generale antiabuso, la disciplina CFC e gli strumenti ibridi. Le misure contenute nella proposta di direttiva sono giuridicamente vincolanti per contrastare i sistemi più diffusi di elusione fiscale, allo scopo di rendere effettivo il principio per cui ogni società paga le imposte dove realizza i profitti.

Nella seduta dell'8 giugno 2016, il Parlamento europeo ha adottato una **risoluzione** con la quale ha accolto con favore la proposta di direttiva della Commissione europea per un più effettivo **contrasto all'elusione fiscale internazionale** [(COM(2016)26)].

La proposta di direttiva contiene disposizioni sulla deducibilità degli **interessi**, l'**exit tax**, il credito d'imposta, la norma generale antiabuso, la disciplina **CFC** e gli strumenti ibridi.

Il Parlamento europeo si è espresso in favore di una maggiore trasparenza con riguardo a **trust** e **fondazioni**, norme comuni per quanto concerne le deduzioni fiscali in materia di proprietà intellettuale (cd. "patent box") e una più efficace normativa di contrasto ai paradisi fiscali..

Leggi anche [Direttiva UE contro evasione fiscale e Panama Papers](#)

La [proposta di direttiva della Commissione europea COM\(2016\)26](#) - è stata adottata nel contesto del cd. **pacchetto antielusione** del 28 gennaio 2016. Questo contiene misure giuridicamente vincolanti idonee a "bloccare" i metodi più comuni utilizzati per eludere il Fisco: una raccomandazione agli Stati membri su come evitare gli abusi dei trattati fiscali, una proposta finalizzata alla condivisione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di natura fiscale sulle multinazionali che operano nell'UE, indicazioni ai fini della promozione della buona tax governance a livello internazionale, linee guida per la costituzione di un elenco dei Paesi terzi che non si adeguano alle norme sulla trasparenza.

L'intervento della Commissione europea si inquadra nel contesto della **lotta all'erosione della base imponibile** e della **pianificazione fiscale aggressiva**, promossa dall'OCSE e dalla comunità internazionale a partire dal 2013 (cd. Progetto BEPS).

In generale, l'imposta sulle società si fonda sull'assoggettamento ad imposizione nel luogo in cui sono prodotti gli utili. Sono noti, però, i casi di società multinazionali che, dopo aver generato profitti su un dato territorio nazionale, successivamente li spostano verso Stati dove il carico fiscale è minore, o i casi di società che procedono al rimpatrio di dividendi realizzati in Paesi terzi e mai tassati o, ancora, i casi di società che sfruttano le norme sulla deducibilità degli interessi.

Da qui la proposta di **direttiva antielusione** COM(2016)26, che contiene **misure giuridicamente vincolanti** per contrastare i sistemi più diffusi di elusione fiscale, allo scopo di rendere effettivo il principio per cui ogni società paga le imposte dove realizza i profitti.

La proposta di direttiva, dopo aver incontrato il parere favorevole da parte del Parlamento europeo, potrà trovare attuazione nei singoli Stati membri ove approvata all'unanimità dal Consiglio dell'UE.

Le principali disposizioni della proposta di direttiva

In conformità ai principi OCSE espressi nel contesto del Progetto BEPS, la proposta di direttiva COM(2016)26 presentata dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto antielusione contiene disposizioni con riferimento:

- alla deducibilità degli interessi,
- all'exit tax,
- alla clausola di switch-over,
- alla norma generale antiabuso,
- alla disciplina CFC
- agli strumenti ibridi.

Deducibilità degli interessi

Con riguardo alla deducibilità degli interessi, la proposta fissa un **limite** all'importo di tali componenti di reddito che il contribuente è autorizzato a dedurre in un esercizio fiscale. In particolare, gli interessi passivi netti saranno deducibili solo **fino a una data percentuale**, basata sul risultato lordo d'esercizio del contribuente.

Si prevede che la percentuale di deducibilità sarà fissata al **livello più elevato (dal 10 al 30%)** raccomandato dall'OCSE.

Gli **istituti finanziari** e le imprese di **assicurazione** sono **escluse** dall'ambito di applicazione della suindicata disposizione.

Exit tax

Le disposizioni (proposte) in materia di exit tax rispondono all'esigenza di prevenire quelle pratiche in virtù delle quali i contribuenti cercano di ridurre l'onere fiscale trasferendo la propria residenza fiscale e/o i propri assets in una giurisdizione a bassa fiscalità. La previsione di una **imposizione in uscita** ha la finalità di prevenire l'erosione della base imponibile nello Stato di origine quando le plusvalenze non realizzate sono trasferite al di fuori di detto Stato. Al contribuente è tuttavia offerta la possibilità, in virtù di quanto previsto dalla proposta in commento, di dilazionare il pagamento dell'imposta su un certo numero di anni e di versare il saldo mediante pagamenti successivi e suddivisi in più tranches.

Clausola di switch-over

Secondo la Commissione europea, in ragione delle difficoltà connesse alla concessione di un credito d'imposta per imposte versate all'estero, gli Stati tendono ad esentare da imposizione i redditi esteri. Fenomeni di erosione della base imponibile si verificano allorché i redditi esteri, esenti da imposizione nello Stato di ingresso, sono, a loro volta, non assoggettati a tassazione (o sono assoggettati a tassazione ridotta) anche nello Stato di provenienza (cd. **doppia non-imposizione**). La clausola di switch-over proposta dalla Commissione europea dovrebbe contrastare siffatte pratiche, in quanto il contribuente è assoggettato a imposizione (anziché essere esentato) e riceve un credito per le imposte versate all'estero.

Norma generale antiabuso

La considerazione secondo la quale gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva si presentano complessi e in costante evoluzione ha indotto la Commissione europea a proporre una norma generale antiabuso, in grado di includere tutte quelle fattispecie in relazione alle quali non si rinviene una norma antielusione specifica. Essa ha lo scopo di **colmare le eventuali lacune**

che possono esistere nelle specifiche norme antiabuso nazionali e conferisce all'Amministrazione finanziaria il potere di negare ai contribuenti il beneficio, in presenza di pratiche abusive.

Nell'applicazione della norma antiabuso generale assume rilevanza la valutazione sulla sussistenza o meno di "sostanza economica" e di "valide ragioni commerciali".

Disciplina CFC

Le disposizioni sulle società estere controllate (CFC), mediante la ri-attribuzione, ai fini fiscali, dei redditi prodotti dalla controllata estera alla casa madre, si ripropongono di contrastare quelle pratiche in virtù delle quali ingenti quantità di redditi vengono trasferiti alla subsidiary che si trova in un Paese a tassazione ridotta.

La disposizione proposta dalla Commissione europea prevede dei **limiti** ai fini della sua applicazione, i quali riguardano la **percentuale di partecipazione** della casa madre nella controllata, l'**aliquota** d'imposta applicabile nel Paese della controllata, le **categorie di reddito coinvolte**, le modalità di **calcolo della base imponibile**.

Strumenti ibridi

In conformità con i principi espressi dall'OCSE, gli strumenti ibridi, in ragione della differente qualificazione che gli stessi possono avere nelle diverse giurisdizioni, possono portare a doppie deduzioni (doppia non-imposizione). Per tale ragione risulta importante che la **qualificazione giuridica** attribuita a uno strumento ibrido o a un'entità ibrida dallo Stato membro da cui ha origine un pagamento, venga presa in considerazione, ai fini fiscali, dall'altro Stato membro coinvolto.

Ciò, al fine di assicurare che l'elemento di reddito non vada incontro a una doppia esenzione (o a una doppia deduzione).